

N. 1204

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1996**

---

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività  
produttive nel comune di Corniglio colpito da eccezionale  
evento franoso

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'iniziativa straordinaria che la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha proposto al Consiglio, che l'ha approvata in data 25 luglio 1996, di promuovere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la proposta alle Camere di un progetto di legge concernente l'assunzione di un insieme di misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive del comune di Corniglio, trova la principale motivazione nella convinzione che il movimento franoso ha così profondamente inciso sul già fragile tessuto economico e sociale locale che, se non vengono attivati urgentemente un insieme di interventi speciali per la ricostruzione degli edifici destinati alle attività economiche, delle abitazioni danneggiate o comunque inagibili per il permanere di uno stato di rischio, delle strutture e infrastrutture di pubblica utilità nonché della viabilità di accesso a parti dell'area che hanno trovato nella valorizzazione paesistico-ambientale del parco regionale di crinale uno sviluppo turistico importante per l'economia locale, quella realtà sociale sia destinata ad una rapida ed irreversibile scomparsa.

La Giunta regionale ha accompagnato la presente proposta alle Camere di un progetto di legge speciale per Corniglio, con una analoga iniziativa di legge regionale che ha già sottoposto al Consiglio per l'approvazione.

Di fatto i due progetti di legge, regionale e nazionale, si configurano come un disegno unico di interventi. Infatti, mentre vengono indicate quali finalità del progetto di legge nazionale le disposizioni dirette a favorire il consolidamento delle aree coinvolte dal movimento franoso, la ricostruzione delle strutture e infrastrutture pubbliche e degli insediamenti civili e produttivi compromessi dall'eccezionale evento franoso, interventi per i quali sono necessari finan-

ziamenti di portata insostenibile per il bilancio della Regione, il progetto di legge regionale è mirato a sostenere un insieme di opere e di iniziative urgenti rivolte al mantenimento del tessuto economico e sociale di quella realtà locale fino a quando non saranno realizzati gli interventi che si propone di sostenere con la legislazione speciale nazionale.

La necessità di coordinamento fra le due leggi, regionale e nazionale, deriva dalla convinzione che i finanziamenti, anche consistenti, messi a disposizione dalla legislazione speciale che si propone possano avere effetti e risultati profondamente diversi se calati in un tessuto economico e sociale che opera attivamente per il rilancio dell'economia dell'area.

Una dimensione sufficientemente precisa dell'impatto dell'evento franoso sull'abitato di Corniglio potrà essere desunta solo dalle valutazioni conclusive del Comitato tecnico-scientifico appositamente istituito e del Servizio Difesa del suolo. Soltanto allora si potranno infatti comprendere gli effetti reali della frana sull'abitato, oltre a ciò che già appare visibilmente compromesso. In particolare, il Comitato tecnico-scientifico dovrà esplicitamente indicare gli edifici coinvolti dalla frana che devono essere trasferiti per il permanere di una situazione di rischio e gli interventi necessari al consolidamento dell'abitato del centro storico.

Tuttavia, fin da ora appare ragionevole ritenere che saranno necessari consistenti interventi di consolidamento e di riassetto idraulico delle aree coinvolte dal dissesto, che richiederanno risorse finanziarie non inferiori ai 20 miliardi di lire.

Inoltre, appare già evidente che gli edifici destinati ad attività produttive e le strutture di pubblica utilità debbano essere trasferite assieme a gran parte delle abitazioni, per le quali fin da ora è facile prevedere la non

possibilità di ripristino per il permanere della situazione di rischio generata dal movimento franoso.

In questo quadro la Giunta regionale ha già promosso un accordo con il comune di Corniglio per l'identificazione delle aree da destinare alla ricostruzione attraverso una variante specifica al Piano regolatore vigente e per la ridefinizione contestuale dell'intero strumento urbanistico, entrambe elaborate con modalità tecniche atte a sperimentare, sotto la direzione della Regione che assume a proprio carico gli oneri finanziari necessari, nuove metodologie per la valutazione di scelte urbanistiche appropriate in aree montane della regione particolarmente sottoposte a rischi derivanti dalla franosità dei terreni.

Oltre al gruppo di esperti che specificatamente si occupano del dissesto geologico e idraulico, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 564 del 26 marzo 1996, ha istituito un gruppo di lavoro interdisciplinare tra funzioni delle Direzioni generali programmazione e pianificazione urbanistica, ambiente, agricoltura, attività produttive, trasporti e sistemi di mobilità, risorse finanziarie e strumentali, affari istituzionali e legislativi con l'obiettivo di effettuare una ricognizione dei problemi determinati dal movimento franoso nei settori agricolo, economico-produttivo, della edilizia residenziale e rurale, della viabilità e infrastrutture di servizio e di indicare gli interventi da mettere in atto per ripristinare l'equilibrio nella vita sociale del comune e rilanciare le attività economiche locali.

I risultati dell'attività del gruppo di lavoro relativi alla ricognizione dei problemi determinatisi sono riportati in una relazione sulla cui base la Giunta regionale ha definito il contenuto del presente progetto di legge.

Per la elaborazione di detta relazione il gruppo di lavoro si è avvalso anche della stima dei danni prodotti dalla frana effettuata dall'ufficio tecnico erariale su incarico della prefettura di Parma, nella quale il valore complessivo dei danni prodotti determinato con riferimento ai valori di mercato, risulta essere maggiore di 51 miliardi di lire. Tale stima, peraltro, sembra non corri-

spondere per difetto al reale ammontare dei danni.

L'insieme delle misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività del comune di Corniglio, avanzato dalla presente proposta di legge alle Camere, può essere riassunto sistematicamente in tre direttrici di intervento.

La prima riguarda l'autorizzazione alla Regione, alla provincia e al comune di Corniglio di contrarre mutui ventennali entro il limite complessivo di 50 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, per interventi di consolidamento del dissesto idrogeologico e di riassetto idraulico stimati in 20 miliardi di lire, per il rifacimento della viabilità provinciale per un importo di 20 miliardi di lire per interventi di competenza comunale relativi alla ricostruzione della viabilità e delle strutture pubbliche di reti tecnologiche, nonchè per l'esproprio e per la realizzazione di opere primarie per l'urbanizzazione di nuove aree, per un importo complessivo di 10 miliardi.

La seconda direttrice di intervento riguarda l'erogazione di un insieme di contributi per la ricostruzione o il ripristino di unità immobiliari ad uso abitativo, ovvero per l'indennizzo dei danni, con meccanismi che premiano fortemente la ricostruzione nelle aree non soggette a rischio indicate dalla nuova strumentazione urbanistica del Comune. Lo stesso meccanismo fortemente incentivante è stato previsto per la rinascita delle imprese danneggiate, che comunque vanno insediate nelle nuove aree non soggette a rischio.

Si ritiene che la totale ricostruzione dei cinque salumifici, con possibilità di stagionatura di circa 300 mila pezzi di prosciutto «Parma tipico», e delle 70 abitazioni coinvolte dal movimento franoso debba essere stimata in 25 miliardi per gli stabilimenti e in 20 miliardi per le abitazioni.

La terza direttrice di interventi riguarda un insieme di disposizioni miranti allo sgravio fiscale e al differimento dei termini di corresponsione delle imposte.

Volutamente il presente progetto di legge non contiene norme finanziarie: si ritiene, infatti, che la ricerca di risorse nel bilancio

dello Stato per il finanziamento degli interventi che si intendono promuovere sia di piena e autonoma competenza delle Camere.

Più nel dettaglio, le finalità (articolo 1) del progetto indicano la volontà della regione Emilia-Romagna di ricostruire la vita sociale ed economica del comune di Corniglio, così duramente compromessa dall'eccezionale evento franoso recentemente verificatosi in località «La Lama» in adiacenza al centro abitato dello stesso comune.

A tal fine vengono proposti un insieme di interventi di seguito specificati.

L'articolo 2 dispone che la Regione per le opere di consolidamento e di riassetto idraulico, la provincia per il rifacimento delle infrastrutture di propria pertinenza travolte dalla frana, il comune per gli interventi di ricostruzione e di ripristino dei beni di propria pertinenza nonché per l'urbanizzazione di nuove aree stabili sono autorizzati a contrarre mutui ventennali entro il limite complessivo di 50 miliardi, presso la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, purchè le opere siano coerenti con i Piani regionali di ripristino e prevenzione approvati dalla Regione.

L'articolo 3 dispone misure rivolte alla ricostruzione o all'indennizzo delle unità immobiliari, prevalentemente ad uso abitativo, distrutte dall'evento franoso e per le quali permanga una situazione di rischio.

Il contributo finanziario che si propone di assegnare è pari al valore di ricostruzione dell'unità immobiliare destinata a residenza del proprietario, al 70 per cento del valore di ricostruzione per le altre unità immobiliari ad uso abitativo, al 30 per cento del valore dell'immobile distrutto o inagibile per i proprietari che non intendano ricostruire nel comune di Corniglio.

Parimenti è concesso un contributo per le abitazioni per le quali sia possibile il ripristino: esso è pari al 70 per cento della spesa per il ripristino delle unità immobiliari destinate a residenza e del 50 per cento per le altre unità abitative.

Tutti i contributi dell'articolo 3 sono erogati dalla prefettura di Parma con le moda-

lità disposte dai commi 5 e 6 dello stesso articolo.

Per ragioni di equità di trattamento di tutti i cittadini della regione Emilia-Romagna, con il comma 7 dell'articolo 3 del presente progetto di legge, la Giunta regionale ha inteso proporre l'applicazione delle medesime norme con le quali si intende regolare la ricostruzione o l'indennizzo delle unità immobiliari nel comune di Corniglio alle otto aree della regione coinvolte da movimenti franosi nel periodo dal 1° giugno 1994 al 28 febbraio 1995 e per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, ancorchè i danni prodotti dagli eventi siano decisamente inferiori a quelli determinatisi a Corniglio.

L'articolo 4 prevede l'assegnazione di un contributo forfettario, erogato dalla prefettura di Parma, di lire 500.000 a proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di immobili che sono stati oggetto di ordinanza di sgombero, per far fronte a eventuali spese per l'attivazione di utenze nella nuova sistemazione alloggiativa.

L'articolo 5 dispone misure rivolte alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli che hanno trasferito la propria attività a seguito dell'evento franoso.

Il contributo finanziario che si propone di assegnare è pari al 90 per cento delle spese sostenute per la ricostruzione e il ripristino delle strutture e delle attrezzature danneggiate, a condizione che gli interventi siano realizzati nel territorio del comune di Corniglio. È previsto inoltre un contributo pari al 30 per cento del valore dei beni immobili danneggiati, e comunque non oltre a lire 500 milioni, per i proprietari degli immobili nei quali le imprese in oggetto esercitavano la loro attività. Naturalmente questi contributi non sono cumulabili.

I contributi e gli indennizzi previsti ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 5 sono erogati dalla prefettura di Parma con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È importante sottolineare che il progetto di legge prevede agli articoli 3 e 5 la demo-

lizione e l'acquisizione al patrimonio indisponibile del comune dei relitti degli immobili destinati ad attività produttive o a funzioni abitative distrutti o dichiarati inagibili, per i quali è comunque previsto un contributo o un indennizzo ai proprietari come illustrato precedentemente: tale norma è mirata a superare future situazioni di rischio.

Infine l'articolo 6 prevede un insieme di disposizioni in materia fiscale e di differimento di termini per i relativi adempimenti le quali hanno lo scopo di alleggerire e rendere maggiormente sopportabile una situazione economica e sociale che ha così duramente colpito le popolazioni locali.

I termini di vigenza di tali disposizioni sono sufficientemente contenuti e limitati

al periodo breve entro il quale appare necessario debba avvenire la ricostruzione di Corniglio e la ripresa delle attività economiche in quella realtà locale. Gli stessi adempimenti previsti dal progetto di legge per l'erogazione dei contributi e degli indennizzi, sono improntati alla semplificazione e snellezza delle procedure amministrative; la stessa semplificazione e snellezza delle procedure, assieme al massimo di efficienza ed efficacia, è richiesta alle Amministrazioni coinvolte nella realizzazione degli interventi pubblici previsti dal presente progetto di legge.

Con questo spirito la regione Emilia-Romagna consegna la proposta di legge alle Camere.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire il consolidamento delle aree coinvolte dal movimento franoso, la ricostruzione delle strutture e infrastrutture pubbliche, degli insediamenti civili e produttivi compromessi dall'eccezionale evento franoso verificatosi in località «La Lama» nel comune di Corniglio, in provincia di Parma, nonché a favorire la ripresa produttiva nel territorio interessato.

## Art. 2.

*(Opere e lavori pubblici)*

1. La regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma, il comune di Corniglio sono autorizzati a contrarre mutui ventennali, entro il limite complessivo di lire 50 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, per interventi di consolidamento del dissesto idrogeologico e di riassetto idraulico, per il ripristino dei beni di propria pertinenza danneggiati dall'evento franoso ed in particolare per assicurare il ripristino dei collegamenti viari e degli impianti di uso collettivo e sociale.

2. Per essere ammessi al beneficio di cui al comma 1 i legali rappresentanti degli enti interessati presentano domanda alla Cassa depositi e prestiti, in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione, contenente la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera. Tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della Difesa del suolo, sono approvati dalla Regione.

## Art. 3.

*(Contributi per la ricostruzione o il ripristino di unità immobiliari)*

1. Ai soggetti che alla data del 28 febbraio 1996 risultavano proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nel territorio del comune di Corniglio, purchè legalmente edificate, ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, per le quali il sindaco abbia emesso entro il termine di vigenza dello stato di emergenza nazionale apposite ordinanze di sgombero per inagibilità e che risultino distrutte o per le quali non vi sia possibilità di ripristino, è assegnato:

a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta o dichiarata inagibile e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq di superficie complessiva;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo, un contributo sino al 70 per cento della spesa per la ricostruzione dell'unità immobiliare distrutta o dichiarata inagibile e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq di superficie complessiva;

c) per ogni unità immobiliare ad uso abitativo distrutta o dichiarata inagibile della quale il proprietario non intenda procedere alla ricostruzione, un indennizzo pari al 30 per cento del valore dell'immobile.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono concessi a condizione che gli interventi siano realizzati nel comune di Corniglio.

3. I relitti degli immobili distrutti o dichiarati inagibili per il permanere di una situazione di rischio sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune. La prefettura di Parma provvede alle demolizioni con oneri a carico dello Stato.

4. Ai soggetti che alla data del 28 febbraio 1996 risultavano proprietari di unità

immobiliari, anche ad uso non abitativo, ubicate nel territorio del Comune di Corniglio, purchè legalmente edificate, ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, danneggiate dall'evento franoso e per le quali sia possibile il ripristino, è assegnato:

a) per ogni unità immobiliare ad uso abitativo, un contributo fino al 70 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso non abitativo, un contributo sino al 50 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni.

5. I contributi previsti dal comma 1 sono erogati dalla prefettura di Parma con le seguenti modalità:

a) in misura pari al 30 per cento della spesa prevista, a titolo di acconto previa presentazione della concessione edilizia;

b) il restante 70 per cento a seguito di presentazione delle fatture relative ai lavori eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione dei lavori eseguiti e del relativo importo.

6. I contributi di cui al comma 4 sono erogati dalla prefettura di Parma previa presentazione delle fatture relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della citata legge n. 15 del 1968, con l'indicazione dei lavori eseguiti e del relativo importo.

7. Ai soggetti che alla data delle dichiarazioni di stato di emergenza nazionale per eventi franosi, adottate dal 1° giugno 1994 al 28 febbraio 1996 nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna, risultavano proprietari di unità immobiliari, anche ad uso non abitativo, ubicate nelle aree

indicate in detti provvedimenti, purchè legalmente edificate, ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 4.

*(Contributi per spese di nuova sistemazione alloggiativa)*

1. Ai soggetti che alla data del 28 febbraio 1996 risultavano proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di immobili ubicati nel territorio del comune di Corniglio per i quali il Sindaco abbia emesso ordinanze di sgombero, è assegnato un contributo forfetario pari a lire 500.000 per far fronte alle spese derivanti dalla nuova sistemazione alloggiativa.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dalla Prefettura di Parma a seguito di presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 5.

*(Interventi a favore delle imprese)*

1. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli che hanno trasferito la propria attività a seguito dell'evento franoso, è assegnato un contributo fino al 90 per cento delle spese necessarie per la ricostruzione e il ripristino, anche migliorativo, di strutture, impianti e attrezzature danneggiate. Il contributo è concesso a condizione che gli interventi siano realizzati nel territorio del comune di Corniglio.

2. Ai proprietari degli immobili destinati alle attività di cui al comma 1 è assegnato un indennizzo fino al 30 per cento del valore dei beni immobili danneggiati, nel limite massimo di lire 500 milioni per ciascun soggetto, sempre che non sia stato destinatario dei contributi di cui al comma 1.

3. I relitti degli immobili destinati ad attività produttiva distrutti o dichiarati inagibi-

li sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune. La prefettura di Parma provvede alle demolizioni con oneri a carico dello Stato.

4. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole ed associate, nonchè per il ripristino delle strutture situate nel territorio del comune di Corniglio, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.

5. Per favorire la ripresa e lo sviluppo dell'attività produttiva, alle imprese che si insediano nel comune di Corniglio può essere concesso un contributo fino al 25 per cento delle conseguenti spese per la realizzazione di strutture, impianti e attrezzature necessarie all'insediamento. A tal fine sono assegnate alla regione Emilia-Romagna le somme occorrenti per far fronte alla erogazione dei contributi.

6. Le domande di contributo di cui al comma 1, nonchè le richieste di indennizzo di cui al comma 2, sono presentate alla prefettura di Parma entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che stabilisce modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle suddette provvidenze.

#### Art. 6.

##### *(Disposizioni in materia fiscale e differimento dei termini)*

1. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, è prorogato al 30 giugno 1997.

2. I soggetti tenuti al versamento dell'imposta comunale sugli immobili che, in conseguenza dell'evento franoso, non possano rientrare nella disponibilità dell'immobile a seguito di provvedimenti di sgombero per inagibilità, non corrispondono detta imposta per il periodo di vigenza del medesimo provvedimento.

3. Al comune di Corniglio è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione per compensare gli effetti finanziari della proroga del termine del versamento del saldo relativo all'imposta comunale sugli immobili e del mancato versamento di cui al comma 2. L'anticipazione è calcolata sulla base dei dati già trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1994 ed è corrisposta entro il 31 maggio 1997. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di erogazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 1997.

4. I redditi dei fabbricati ubicati nel comune di Corniglio, che risultano distrutti o sono dichiarati inagibili con provvedimento del sindaco, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati ovvero fino alla loro distruzione, purchè alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta all'evento franoso.

5. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 4, è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

a) la residenza o il domicilio o la sede nel comune di Corniglio, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) l'aver subito in conseguenza dell'evento franoso un rilevante danno.

6. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nel comune di Corniglio, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 3, sono prorogati, nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei

dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 28 febbraio 1996, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto.

7. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato per l'anno di imposta 1994 dai soggetti colpiti dall'evento franoso aventi il domicilio la residenza o la sede alla data del 28 febbraio 1996, nel comune di Corniglio. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000.

8. I contributi pubblici in conto capitale non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i contributi in conto capitale erogati, in base a leggi dello Stato e della Regione, alle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento franoso aventi sede nel comune di Corniglio, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.

9. Gli interventi finanziari dello Stato o della Regione a favore delle imprese danneggiate, ovvero previsti dall'articolo 4 non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 28 e all'ultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

10. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi alla attuazione della presente legge e delle normative regio-

nali concernenti provvedimenti straordinari a seguito del fenomeno franoso nel comune di Corniglio e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse di concessione governativa, nonchè dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

11. Su tutto il territorio del comune di Corniglio non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:

a) le cessioni di beni comunque e da chiunque effettuate in relazione alla riparazione, ristrutturazione, ricostruzione di opere private, nonchè in relazione alle opere di demolizione e sgombero delle macerie ordinate o eseguite dal comune di Corniglio;

b) la cessione di beni comunque e da chiunque effettuate in relazione alla ricostruzione di immobili strumentali ad attività artigiane e industriali. Le agevolazioni di cui al presente comma sono valide per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il diritto ad usufruirne è certificato dal sindaco del comune di Corniglio.





